



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(PIANO DEL CONSUMATORE n. 21 / 2021 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Dogaru Rodica Daniela contenente la proposta di piano del consumatore, depositato in data 11.11.2021;

osserva che

il piano promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento atteso che il ricorrente, persona fisica, è gravato da una massa debitoria pari ad euro 160.426,80 totali di cui euro 129.772,59 per mutuo ipotecario, 10.654,21 per tributi vari e sanzioni amministrative assistite da privilegio generale mobiliare ed euro 10.500,00 quale residuo prezzo per vendita con patto di riservato dominio sull'immobile in Roma via Montenovesi;

il piano è stato comunicato a cura del professionista a tutti i creditori e non sono pervenute osservazioni o contestazioni;

il debitore propone di procedere alla liquidazione dell'immobile di sua proprietà in Roma Via Montenovesi e di pagare con il ricavato al 100% i crediti prededucibili, al 100% il creditore ipotecario, al 100% il debito residuo sulla vendita con patto di riservato dominio e al 60,55% il debito per tributi e sanzioni;

la liquidazione dell'appartamento in Roma, stante la stima effettuata dal gestore nominato dall'OCC appare sufficiente a fornire la provvista per la esecuzione del piano;

il piano è stata elaborato con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15,



comma 9, della l. 3/12 e che ha attestato la fattibilità del piano e ha escluso l'abusivo ricorso al credito e la colpa grave nel far ricorso ai finanziamenti;

le osservazioni proposte dal gestore nominato dall'OCC sulla sussistenza del debito residuo per l'acquisto dell'appartamento di Via Montenovesi – pur fondate - sono state superate con l'accordo del creditore che ha dato il proprio assenso all'adempimento del debito residuo con i proventi della liquidazione dell'appartamento e contestualmente alla vendita dello stesso nell'ambito della procedura come attestato dallo stesso gestore all'udienza del 1.6.2022;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge e la relazione *ex art.* 9, comma 3-bis, della l. 3/2012;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto da Dogaru Rodica Daniela;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori secondo le modalità e le scadenze indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi dott. Cristiano Sforzini i poteri anche liquidatori di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo e di cui all'art. 13 della legge 3 del 2012 nonchè il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte;
- conferma la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. RGE 101/2016 del Tribunale di Civitavecchia, assegnata al Giudice Dott.ssa A. Dominici, azionata ai danni della Sig.ra Daniela Rodica Dogaru (c.f. DGRRC62R42Z129Y) ed afferente l'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) in Via Albucceto n. 12, identificato al N.C.E.U. del



Comune di Anguillara Sabazia al fog. 32, part. 642, sub. 3, cat. A/2, classe 2, vani 6, rendita € 728,20;

- dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al proponente e all'OCC nonché la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 3.6.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

